

Contratti pubblici (4)

Inserimento delle offerte sulla piattaforma MePA

TAR Palermo, 11 maggio 2018, n. 1060

[Approfondisci...](#)

La sussistenza di profili di criticità nella fase di inserimento delle offerte sulla piattaforma MePA costituisce fatto non contestato ex art. 64, comma 2, c.p.a..

A parere dell'amministrazione tali criticità sarebbero state facilmente superabili dall'odierno ricorrente tramite l'utilizzo di semplici escamotages impiegati dalle imprese contro interessate.

Tale argomentazione, secondo i Giudici, non appare condivisibile poiché le difficoltà di inserimento della relazione tecnica illustrativa, quanto all'offerta tecnica, e dei costi della manodopera e del ribasso in cifre e in lettere, quanto all'offerta economica, hanno fondato la decisione della Commissione di gara del 26 febbraio 2018 di consentire l'integrazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti rimasti.

D'altra parte, a fronte dell'impossibilità materiale – ormai accertata – di inserire regolarmente gli allegati dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nel campo predisposto per tali voci, la ricorrente, per non incorrere nella sicura esclusione dalla gara per violazione di espresse previsioni del disciplinare, ha deciso di inserire i files nel campo della Documentazione amministrativa, contando sulla duplice circostanza che la Commissione avrebbe subito individuato nella documentazione amministrativa i files alla stessa estranei perché portanti le relative denominazioni "Offerta Tecnica.zip" e "Offerta Economica.zip" e avrebbe dunque potuto (e dovuto) evitare di aprirli (così rispettando il principio di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica, così come ribaditi dalle stesse sentenze citate in modo non pienamente pertinente nel provvedimento amministrativo impugnato (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3297, Id. 9 giugno 2009, n. 3575).





La sussistenza di profili di criticità nella fase di inserimento delle offerte sulla piattaforma MePA costituisce fatto non contestato ex art. 64, comma 2, c.p.a..

A parere dell'amministrazione tali criticità sarebbero state facilmente superabili dall'odierno ricorrente tramite l'utilizzo di semplici escamotages impiegati dalle imprese contro interessate.

Tale argomentazione, secondo i Giudici, non appare condivisibile poiché le difficoltà di inserimento della relazione tecnica illustrativa, quanto all'offerta tecnica, e dei costi della manodopera e del ribasso in cifre e in lettere, quanto all'offerta economica, hanno fondato la decisione della Commissione di gara del 26 febbraio 2018 di consentire l'integrazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti rimasti.

D'altra parte, a fronte dell'impossibilità materiale – ormai accertata – di inserire regolarmente gli allegati dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nel campo predisposto per tali voci, la ricorrente, per non incorrere nella sicura esclusione dalla gara per violazione di espresse previsioni del disciplinare, ha deciso di inserire i files nel campo della Documentazione amministrativa, contando sulla duplice circostanza che la Commissione avrebbe subito individuato nella documentazione amministrativa i files alla stessa estranei perché portanti le relative denominazioni "Offerta Tecnica.zip" e "Offerta Economica.zip" e avrebbe dunque potuto (e dovuto) evitare di aprirli (così rispettando il principio di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica, così come ribaditi dalle stesse sentenze citate in modo non pienamente pertinente nel provvedimento amministrativo impugnato (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3297, Id. 9 giugno 2009, n. 3575).